

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **48/2000** (ECLI:IT:COST:2000:48)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **13/01/2000**; Decisione del **03/02/2000**

Deposito del **07/02/2000**; Pubblicazione in G. U. **11/02/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25166**

Atti decisi:

N. 48

SENTENZA 3 FEBBRAIO 2000

Deposito in cancelleria. 7 febbraio 2000.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» 1° serie speciale, n. 7 dell'11 febbraio 2000.

Pres. VASSALLI - Rel. VARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY - Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE - Avv. Fernanda CONTRI - Prof. Guido NEPPI MODONA - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI - Prof. Annibale MARINI - Dott. Franco BILE, Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e successive modificazioni, limitatamente all'art. 1, limitatamente a:

comma 26: «Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B*, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B*, colonna 2.»;

comma 27: «Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: *a*) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; *b*) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a*), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.»;

comma 28: «Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera *b*), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.»;

comma 29: «I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera *a*), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella *E* per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera *b*), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.»;

comma 30: «All'articolo 13, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.»;

comma 36: «I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.», giudizio iscritto al n. 130 del registro *referendum*.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha dichiarato la legittimità (ai sensi dell'art. 32) della richiesta di *referendum* per sottoporre a votazione popolare il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive modificazioni, limitatamente all'art. 1, limitatamente a:

comma 26: "Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B*, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B*, colonna 2.";

comma 27: "Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: *a*) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; *b*) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a*), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.";

comma 28: "Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera *b*), il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.";

comma 29: "I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera *a*), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella *E* per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera *b*), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.";

comma 30: "All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data dei 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.";

comma 36: "I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35."?».

L'annuncio della richiesta di *referendum* è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1999, n. 57.

2. — Al fine di identificarne l'oggetto, l'Ufficio centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. I della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione del *referendum* sia: «Pensioni di anzianità: abolizione delle norme sul regime transitorio».

3. — Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato, per le conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della richiesta di *referendum* ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. — Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di *referendum* abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato una memoria con la quale chiedono che la richiesta stessa sia dichiarata ammissibile.

Considerato in diritto

1. — Il quesito referendario in epigrafe indicato investe la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), limitatamente ai commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1.

Secondo le finalità dell'iniziativa, quali emergono obiettivamente dal contenuto delle menzionate disposizioni e che, peraltro, risultano confermate dalla memoria depositata dai presentatori e dalla denominazione assunta dal quesito, la richiesta referendaria tende all'abrogazione del c.d. «regime transitorio» delle pensioni di anzianità.

Come è noto, tali trattamenti, essendo destinati a scomparire definitivamente soltanto nel momento in cui avrà effetti a regime un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia» (art. 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995), continuano a trovare attualmente applicazione, sia pure in base alla disciplina riformata dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori già iscritti alle varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995.

Le condizioni per l'accesso ai medesimi trattamenti, da parte dei lavoratori dipendenti (privati e pubblici), sono contemplate dal comma 25 dell'art. 1, il quale richiede, alternativamente, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni con il concorso di almeno 57 anni di età anagrafica (lettera a) ovvero, quale unico requisito, un'anzianità contributiva di

almeno 40 anni (lettera *b*).

Nella fase di prima applicazione della legge n. 335 del 1995, l'acquisizione della pensione di anzianità è, peraltro, consentita secondo criteri di minore rigore, fissati, per l'appunto, dalle disposizioni sulle quali verte il quesito referendario, tali da comportare fino al 2008, una disciplina di accesso «cadenzata», in base alla quale in sintesi:

per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il conseguimento della pensione di anzianità è possibile ove ricorrano i parametri di età anagrafica ed anzianità contributiva stabiliti nella tabella *B* allegata alla legge stessa (comma 26);

per i soli dipendenti pubblici (iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria), tale conseguimento è possibile, oltre che nelle ipotesi di cui al predetto comma 26, in quelle contemplate dalla previgente disciplina (comprensiva delle riduzioni percentuali previste dall'art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993), nonché — alternativamente — in presenza dei parametri di anzianità contributiva previsti dalla tabella *C*, e con le riduzioni percentuali di cui alla tabella *D* (comma 27, lettere *a* e *b*).

Quanto ai lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il comma 28, fermo l'accesso in via generale alla pensione di anzianità in base al summenzionato comma 25, lettera *b*), consente, altresì, detto accesso in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni in concorso con il compimento del 57° anno di età; requisito di età abbassato al 56° anno per il biennio 1996-1997.

Ad ulteriore riassuntiva illustrazione della normativa investita dal quesito, va inoltre considerato che:

il comma 29 disciplina — in via generale, nonché «in fase di prima applicazione» (secondo quanto previsto dalla tabella *E*) — le c.d. «finestre» di accesso al pensionamento di anzianità (e cioè il momento effettivo in cui, nel corso dell'anno solare, è possibile andare in pensione) in base ad una precisa scansione temporale;

il comma 30 prevede una specifica disciplina di accesso al pensionamento di anzianità per coloro che avessero già maturato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, taluni requisiti per il conseguimento del relativo diritto;

il comma 36 contempla una particolare disposizione di favore per i lavoratori adibiti ad attività «usuranti», riducendo di un anno i limiti di età anagrafica previsti dai precedenti commi 25, 26, 27 e 28.

2. — L'evidenziato regime «transitorio» costituisce, dunque, l'oggetto del quesito referendario, il quale dovrebbe essere destinato, negli effetti e per la sua obiettiva finalità, a rendere immediatamente operativo quello generale di cui al comma 25 dell'art. 1.

Tanto premesso occorre, tuttavia, considerare, al fine di stabilire se l'iniziativa referendaria possa reputarsi ammissibile, che l'intera disciplina della materia qui considerata è stata modificata, «con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998», dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto (commi da 6 a 8) che l'accesso avvenga secondo nuovi requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge, e cioè:

tabella *C*, per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive della medesima;

tabella *D*, per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per i lavoratori autonomi la più recente normativa richiede un'anzianità contributiva di almeno 35 anni nel concorso del compimento del 58° anno di età, con una deroga per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 (nel quale resta fermo il requisito anagrafico dei 57 anni).

La legge in parola, nel prevedere, inoltre, in via generale, per tutti i lavoratori, l'accesso al pensionamento di anzianità in base al solo requisito dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 6), ha confermato (comma 7), per talune categorie (lavoratori qualificati dai contratti collettivi come operai o «equivalenti»; lavoratori dipendenti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra 14 e 19 anni; lavoratori collocati in mobilità o cassa integrazione), i requisiti già previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995, dettando, infine, (comma 8), anche una nuova regolamentazione delle date a decorrere dalle quali (c.d. «finestre») è possibile, nel corso dell'anno, accedere al pensionamento di anzianità.

3. — L'avvenuta modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, del «regime transitorio» contemplato dalla legge n. 335 del 1995, da parte della nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianità recata dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997, si pone come circostanza ostativa all'ammissibilità del quesito referendario.

Per un verso è evidente, infatti, che l'effetto abrogativo del *referendum*, verificandosi *ex nunc*, non potrebbe mettere in discussione i diritti acquisiti sotto l'impero della legge n. 335 del 1995, in quanto legge destinata a regolare la fattispecie legale attributiva del diritto a pensione di anzianità in presenza dei requisiti maturati durante la sua vigenza. Per altro verso, è chiaro che la proposta abrogazione non sarebbe suscettibile di esplicare alcun effetto sull'accesso al pensionamento di anzianità, quale risulta regolato, dal 1° gennaio 1998, da normativa che non costituisce oggetto dell'iniziativa referendaria.

Tutto ciò comporta la carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta indirizzata agli elettori, in quanto essa, benché dichiaratamente rivolta ad eliminare la disciplina transitoria in tema di accesso al pensionamento di anzianità, in realtà verrebbe a sottoporre alla volontà popolare una abrogazione apparente, priva di effetti in ordine alla materia sulla quale si intende incidere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

F to: Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

F.to: Giuseppe DI PAOLA Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.